
Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA: riepilogo della disciplina

1 Premessa

Allo scopo di contrastare i fenomeni di frode e di evasione fiscale, il DL 31.5.2010 n. 78, oltre ad uno specifico regime di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni intracomunitarie (art. 27), ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA d'importo non inferiore a 3.000,00 euro (art. 21). Detto adempimento, tuttavia, oltre a contrastare i predetti fenomeni è, altresì, diretto ad individuare la capacità contributiva ai fini del cosiddetto accertamento sintetico, di cui all'art. 38 del DPR 29.9.73 n. 600. Nel presente documento viene svolta una analisi del nuovo adempimento, tenuto conto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con le circolari n. 24 del 30.5.2011 e n. 28 del 21.6.2011, oltretutto delle novità introdotte dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate 21.6.2011, 5.8.2011 e 16.9.2011 e delle risposte della Direzione centrale accertamento del 11.10.2011.

2 Soggetti obbligati

Il nuovo adempimento riguarda **tutti i soggetti passivi IVA** che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA. In particolare, la comunicazione ha per oggetto le operazioni:

- rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (**clienti**);
- ricevute da soggetti titolari di partita IVA dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA (**fornitori**);
- rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (**consumatori finali**, tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni/servizi non rientranti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo).

In considerazione dell'applicazione generalizzata dell'obbligo di comunicazione per tutti i soggetti passivi d'imposta, l'adempimento è previsto anche per:

- i soggetti in **contabilità semplificata**, di cui agli artt. 18 e 19 del DPR 600/73;
- gli **enti non commerciali**, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72;
- i **soggetti non residenti** con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale;
- i **curatori fallimentari e commissari liquidatori** per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che hanno optato per la **dispensa dagli adempimenti** per le operazioni esenti ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 633/72;
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le **nuove iniziative produttive**, di cui all'art. 13 della L. 23.12.2000 n. 388.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21.6.2011 ha **escluso** dall'obbligo di segnalazione le Amministrazioni Pubbliche, ossia lo **Stato**, le **Regioni**, le **Province**, i **Comuni** e gli **altri organismi di diritto pubblico**, nella considerazione che le particolari modalità di tenuta della contabilità potrebbero rendere particolarmente difficile l'individuazione delle operazioni da comunicare in ragione della difficoltà ad effettuare una preliminare separazione delle operazioni poste in essere.

I contribuenti minimi, di cui all'art. 1, comma da 96 a 116, della L. n. 244, del 24.12.2007 sono esclusi dall'obbligo di comunicazione, in quanto esonerati, in via generalizzata, dagli

a cura di **Paolo Filippi**
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it

obblighi IVA, fatta salva la certificazione fiscale dei corrispettivi. L'esonero, tuttavia, non opera se, in corso d'anno, si verifica una causa di **decadenza** dal regime, in quanto, in tal caso, vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l'applicazione del regime semplificato.

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo di riferimento della comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:

- nel caso in cui il soggetto **si è estinto** per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva, quello subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;
- nel caso in cui il soggetto **non si è estinto** per effetto dell'operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dal soggetto stesso.

In particolare, se l'operazione straordinaria o la trasformazione sostanziale soggettiva ha luogo prima della scadenza del termine previsto per la comunicazione, il soggetto subentrante deve comunicare le operazioni del soggetto estinto relative:

- all'**annualità precedente**, con una distinta ed autonoma comunicazione;
- all'**anno in corso**, con un'unica comunicazione riepilogativa.

3 Oggetto della comunicazione

Il riferimento, operato dall'art. 21, del DL 78/2010, alle "operazioni" rilevanti ai fini IVA, anziché alle "fatture", implica che, nell'obbligo di comunicazione, rientrano anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi documentate da scontrino o ricevuta fiscale. Del resto, come già osservato, la Relazione di accompagnamento al provvedimento precisava che il nuovo adempimento era diretto, tra l'altro, ad individuare le spese e i consumi di particolare rilevanza, utili alla individuazione della capacità contributiva ai fini dell'accertamento sintetico.

A tale scopo, pertanto, diventa necessario individuare l'acquirente, restando invece del tutto irrilevante la qualifica del medesimo, come soggetto passivo o privato consumatore, in sede di acquisto. Lo scontrino e la ricevuta fiscale, pertanto, dovrebbero essere appositamente integrati con i dati del destinatario del bene o del servizio affinché quest'ultimo risulti identificato ed, a tale scopo, i dettaglianti dovranno dotarsi di adeguati sistemi che permettano loro di adempiere all'obbligo correttamente.

Le operazioni IVA, anche se poste in essere tra gli stessi soggetti, vanno comunicate distintamente, in quanto il provvedimento attuativo dispone che le stesse vanno indicate "**per ciascuna cessione o prestazione**", con la sola eccezione dei contratti d'appalto, di fornitura, di somministrazione e degli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, per le quali sono previste particolari modalità di comunicazione di cui si dirà oltre.

4 Le operazioni da comunicare

La comunicazione ha per oggetto le operazioni rilevanti ai fini IVA, per le quali coesistono i **presupposti impositivi** previsti dall'ordinamento dell'imposta, vale a dire i requisiti oggettivo, soggettivo e territoriale ed, in particolare, devono essere comunicate:

- le operazioni imponibili;
- le operazioni non imponibili rappresentate dalle cessioni e prestazioni poste in essere nei confronti degli esportatori abituali di cui all'art. 8, co. 1, lett. c), del DPR 633/72,

a cura di Paolo Filippi
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it

nonché le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione di cui all'art. 8-bis, le cessioni a soggetti domiciliati e residenti fuori dalla UE di cui all'art. 38-quarter, del DPR 633/72, le operazioni con lo Stato del Vaticano e la Repubblica di S. Marino di cui all'art. 71, del DPR 633/72, le operazioni con organismi internazionali di cui all'art. 72, del DPR 633/72 e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all'art. 9, del DPR 633/72;

- le operazioni esenti di cui all'art. 10, del DPR 633/72;
- le operazioni soggette allo speciale regime del margine, di cui agli artt. 36 e ss. del DL 23.2.95 n. 41, limitatamente alla sola base imponibile;
- le operazioni soggette a *reverse charge*;
- le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa;
- l'autoconsumo di beni da parte dell'imprenditore o del professionista e la destinazione di beni a finalità extraprofessionali, assumendo come riferimento il prezzo di acquisto o, in mancanza, il prezzo di costo dei beni o di beni simili, ex art. 13 co. 2, lett. c), del DPR 633/72;
- le cessioni o prestazioni ricevute da contribuenti minimi, che sono esclusi dall'adempimento e le cui fatture non recano l'addebito d'imposta, in capo al cessionario o committente che ha ricevuto le fatture emesse dagli stessi;
- le operazioni rientranti nei **regimi speciali monofase** di cui all'art. 74, del DPR 633/72 (es. editoria), per le quali non è prevista l'indicazione separata dell'imposta in fattura, dovrebbero essere rilevanti solo nel primo passaggio dei beni (es. cessione effettuata dall'editore); i successivi passaggi, in quanto equiparati alle cessioni escluse da IVA ex art. 2, co. 3, del DPR 633/72, non vanno comunicati;
- le operazioni rientranti nello speciale regime di cui all'art. 74-ter, del DPR 633/72, previsto per le agenzie di viaggio e turismo assume rilevanza l'intero corrispettivo.

5 Le soglie di rilevanza

Il provvedimento attuativo, in merito alla soglia che impone l'obbligo di comunicazione, opera una distinzione a seconda che, per le operazioni poste in essere, sia obbligatoria o meno l'emissione della fattura.

Per le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute) rilevanti ai fini IVA con obbligo di emissione della fattura, la comunicazione presuppone che i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, siano d'importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA e, tenuto conto che il discrimine, ai fini dell'individuazione della soglia, è rappresentato dall'obbligatorietà o meno dell'emissione della fattura, il limite di 3.000,00 euro si applica a prescindere dalla qualifica del destinatario soggetto passivo o privato.

Con riguardo alle operazioni con obbligo di emissione della fattura, in caso di:

- **fattura differita**, di cui all'art. 21, comma 4, del DPR 633/72, la soglia deve essere verificata rispetto all'importo del documento, che può rivestire anche carattere riepilogativo delle cessioni effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo cessionario;
- **fattura cointestata**, l'operazione deve essere comunicata per ciascun cointestatario, in distinti *record* di dettaglio, fermo restando che la verifica del superamento della soglia va effettuata con riferimento all'**importo totale** della fattura; se la quota-parte dell'importo relativo a ciascun cointestatario è inferiore al limite di 3.000,00 euro, la modalità di pagamento da indicare nella comunicazione è quella di "importo frazionato";
- fattura riportante uno **sconto condizionato**, la comunicazione va effettuata, se superiore alla soglia, per l'importo corrispondente alla **somma incassata** e, quindi, al netto della riduzione operata;

a cura di Paolo Filippi
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it

-
- fattura emessa in relazione ad **operazioni di natura diversa**, ma di importo complessivo almeno pari alla soglia, occorre comunicare il valore totale e, nella casella denominata "tipologia della operazione", va indicata l'**operazione prevalente**, sia essa una cessione di beni o una prestazione di servizi;

Per le operazioni rilevanti ai fini IVA senza obbligo di emissione della fattura, il limite previsto ai fini della comunicazione, com'è detto, è elevato a **3.600,00 euro, al lordo dell'IVA** effettivamente applicata ed il predetto limite trova applicazione anche nelle ipotesi:

- in cui sia emessa fattura in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale come, per esempio, nel caso in cui la fattura sia emessa perché richiesta dal cliente, ex art. 22 co. 1 del DPR 633/72, anche se trattasi di imprenditore o professionista che ha acquistato beni o servizi non rientranti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- di operazioni per le quali sia obbligatoria l'emissione della fattura, la quale, tuttavia, non reca **indicazione separata dell'imposta** come, per esempio, nel caso delle agenzie di viaggio che applicano il regime speciale di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72.

In seguito all'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%, a decorrere dalle operazioni effettuate **dal 17.9.2011**, sulla base della vigente disciplina si applicherebbe la più volte ricordata soglia di 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA, ed, in tale ipotesi si avrebbe:

- un ampliamento delle operazioni soggette a comunicazione, in quanto la soglia rilevante della base imponibile si abbassa a 2.975,21 euro, cui corrisponde un importo al lordo dell'IVA del 21% di 3.600,00 euro;
- una disparità di trattamento con le operazioni soggette all'obbligo di fatturazione, per le quali rimarrebbe fermo il limite di 3.000,00 euro, al netto dell'IVA.

Per evitare tali effetti, si dovrebbe ritenere che l'aumento dell'IVA al 21% abbia comportato un automatico incremento a 3.630,00 euro della soglia al lordo dell'imposta, tuttavia, sul punto, sarebbero auspicabili chiarimenti ufficiali dell'amministrazione.

In via transitoria:

- per il periodo d'imposta **2010**, le soglie di 3.000,00 e 3.600,00 euro sono elevate a 25.000,00 euro al netto dell'IVA e la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all'obbligo di fatturazione;
- dall'**1.1.2011 al 30.6.2011**, la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all'obbligo di fatturazione di importo non inferiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA.

A regime, ossia **dall'1.7.2011**, la comunicazione ha per oggetto le operazioni rilevanti ai fini IVA:

- di importo non inferiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA, se soggette all'obbligo di fatturazione;
- di importo non inferiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA, se non soggette all'obbligo di fatturazione.

6 I casi particolari

Con riferimento alla applicazione delle soglie, per i contratti:

a cura di Paolo Filippi
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it

- **d'appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti** da cui derivano **corrispettivi periodici**, la comunicazione è obbligatoria solo se i corrispettivi dovuti nell'**intero anno solare** sono d'importo complessivo non inferiore a 3.000,00 euro;
- tra loro **collegati**, ai fini del calcolo del limite di 3.000,00 euro, occorre considerare l'**ammontare complessivo** dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

La soglia deve essere verificata complessivamente anche per i contratti conclusi verbalmente, tenendo conto della pluralità di forniture effettuate nell'anno di riferimento dal medesimo fornitore o al medesimo cliente, come precisato dalla Agenzia delle Entrate con circolare 21.6.2011 n. 28 al paragrafo n. 2.2.

Il provvedimento attuativo, inoltre, in deroga all'obbligo di distinta comunicazione di ciascuna operazione posta in essere, stabilisce che, per i contratti d'appalto, di fornitura, di somministrazione e per gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, *"l'operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a euro tremila"*. Pertanto, nonostante il riferimento all'anno solare, in caso di **pagamento frazionato del corrispettivo di un unico contratto che preveda corrispettivi periodici**, deve essere comunicato **l'importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell'anno di riferimento, anche se il singolo corrispettivo è inferiore alla soglia** ed, a tale proposito, deve essere **compilata un'unica riga del tracciato record**, indicando nel campo "data dell'operazione" **la data di registrazione dell'ultima operazione** resa e/o ricevuta nell'anno di riferimento, ovvero, in assenza dell'obbligo di registrazione, la data in cui le operazioni si intendono effettuate, ex art. 6, del DPR 633/72. In ogni caso, **ciascuna operazione distinta sotto il profilo documentale può essere riportata in un autonomo record di dettaglio**.

Nel caso in cui il pagamento sia regolato mediante **acconto e saldo**, effettuato in anni diversi, **l'operazione resta unitaria** e, qualora il corrispettivo contrattualmente stabilito sia almeno pari alla soglia, anche se nell'anno di riferimento è stato fatturato un acconto di importo inferiore alla soglia (es. 1.000,00 euro), nel tracciato record deve essere indicata l'unica operazione resa e ricevuta nell'anno (pari a 1.000,00 euro) e nel campo "data dell'operazione" va indicata la data di registrazione dell'operazione stessa.

Per i **"contratti tra loro collegati"** è stabilito che, *"ai fini del calcolo del limite, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti"* e, pertanto, in caso di **pagamento frazionato del corrispettivo**, deve essere **compilata un'unica riga** del tracciato *record*, secondo le indicazioni riportate in merito ai contratti da cui derivano corrispettivi periodici e l'operazione resta unitaria anche se il pagamento, regolato mediante acconto e saldo, sia effettuato in anni diversi.

In caso, per esempio, di stipula di due contratti collegati di importo pari a 2.000,00 euro ciascuno, stipulati in due anni solari diversi, la soglia di 3.000,00 euro risulta superata, in quanto la stessa va verificata rispetto al valore complessivo dei due contratti e la modalità di pagamento da indicare in sede di comunicazione è quella prevista per gli importi frazionati.

Secondo la Corte di Cassazione, il collegamento negoziale, sia che trovi la sua fonte nella legge, ovvero nell'autonomia negoziale delle parti, implica che le parti perseguano un **risultato economico unitario e complesso** che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto, bensì mediante una pluralità coordinata di contratti e, tale collegamento, può, tra l'altro, riguardare sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo.

7 Le operazioni escluse dalla comunicazione

Dato che l'obbligo di comunicazione telematica ha per oggetto le sole operazioni rilevanti ai fini IVA, il nuovo adempimento non si applica per le operazioni escluse da imposta in **difetto di almeno uno** dei presupposti del tributo (oggettivo, soggettivo e territoriale), di cui all'art.

a cura di Paolo Filippi
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it

1 del DPR 633/72 e parimenti per quelle escluse dal computo dalla base imponibile IVA ex art. 15, del DPR 633/72.

Oltre alle **operazioni "fuori campo"**, sono escluse dall'obbligo di comunicazione:

- le **importazioni**;
- le **esportazioni** di cui all'art. 8, co. 1, lett. a), del DPR 633/72, vale a dire le **esportazioni "dirette"**, anche per incarico dei propri commissionari o cessionari, vale a dire in triangolazione. La circ. 24/E/2011 (§ 3.4) ha chiarito che l'obbligo di comunicazione sussiste per la cessione interna dei beni nell'ambito delle **triangolazioni comunitarie** di cui all'art. 58, del DL 30.8.93, n. 331, tuttavia, l'analoga cessione interna nelle **triangolazioni all'esportazione** potrebbe, invece, essere esclusa dalla comunicazione, in quanto la circolare, per le esportazioni di cui all'art. 8, co. 1, lett. a) e b) del DPR 633/72, giustifica l'esonero in considerazione dell'obbligo di emissione della bolletta doganale e, quindi, del loro "monitoraggio" da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- le **esportazioni** di cui all'art. 8, co. 1, lett. b), del DPR 633/72;
- le **operazioni intracomunitarie** oggetto di dichiarazione ai fini **INTRASTAT**, ossia le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni, nonché le prestazioni di servizi "generiche", territorialmente rilevanti nel Paese UE del committente, purché siano ivi imponibili;
- le operazioni, attive e passive, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in **Stati a fiscalità privilegiata**, di cui al DM 4.5.99 e al DM 21.11.2001, cosiddette **operazioni black-list**;
- le operazioni oggetto di **comunicazione obbligatoria all'Anagrafe tributaria**, ai sensi dell'art. 7, del DPR 29.9.73 n. 605, quali ad esempio i contratti di assicurazione, i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, i contratti di mutuo, gli atti di compravendita di immobili e i contratti di leasing finanziario e operativo (escluse le cessioni di autoveicoli che, pur essendo sottoposte ad un particolare regime pubblicistico, non sono monitorate dall'Anagrafe tributaria e vanno comunicate);
- le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti **non soggetti passivi IVA**, qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante **carte di credito, di debito o prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, co. 6, del DPR 605/73, con l'esclusione delle operazioni mediante **carte** emesse da operatori finanziari **non residenti** e senza stabile organizzazione in Italia;
- **i passaggi interni** di beni tra rami d'azienda ove documentati da fattura.

8 I dati da indicare nella comunicazione

Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:

- la data dell'operazione, ossia:
 - la data di registrazione dell'operazione;
 - ovvero, in assenza dell'obbligo di registrazione, la data di effettuazione dell'operazione;
- l'anno di riferimento;
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
- per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4, co. 1, lett. a) e b) del DPR 605/73, ossia:

a cura di Paolo Filippi
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it

-
- per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
 - per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica vanno inoltre indicati gli elementi previsti per le persone fisiche per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

- i corrispettivi dovuti e l'importo dell'IVA, ovvero la specificazione che l'operazione è non imponibile o esente, quest'ultima resa facoltativa negli ultimi tracciati;
- i corrispettivi, comprensivi dell'IVA, se si tratta di operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura.

Riguardo ai dati da indicare nella comunicazione, necessari per individuare le operazioni poste in essere, la circolare 24/E/2011 (§ 4) ha precisato che occorre tenere conto anche delle note di variazione, in aumento e/o in diminuzione, di cui all'art. 26, del DPR 633/72 ed, in particolare, le note di credito o di debito emesse:

- nello **stesso anno di registrazione** della fattura originaria o nell'anno successivo, ma **anteriamente** al termine di presentazione della comunicazione relativa all'anno di registrazione della fattura originaria, riducono o aumentano l'importo dell'operazione;
- **successivamente** al termine di presentazione della comunicazione relativa all'anno di registrazione della fattura originaria, vanno comunicate per il solo importo della **variazione**.

Ai fini della comunicazione, per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione, il cessionario/committente è tenuto a fornire al cedente/prestatore i propri dati identificativi, ossia:

- il codice fiscale;
- se si tratta di soggetto non residente privo di codice fiscale, i dati di cui al citato art. 4, co. 1, lett. a) e b), del DPR 605/73.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'acquisizione del codice fiscale è sempre necessaria qualora il cessionario o committente non rivesta la qualifica di soggetto passivo IVA, anche in caso di emissione della fattura, salvo, come già evidenziato, per le ipotesi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emessa da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.

9 I termini di invio della comunicazione

La comunicazione telematica deve essere inviata, aggregata per anno, **entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento**, tuttavia, per la comunicazione relativa al **periodo d'imposta 2010**, il termine di invio, inizialmente stabilito al 31.10.2011, è stato prorogato al 31.12.2011, traslato, di fatto, al **2 gennaio 2012**, in quanto il 31/12/2011 cade di sabato.

10 La trasmissione della comunicazione

La comunicazione deve essere trasmessa utilizzando il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti posseduti dal soggetto passivo per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al DPR 322/98 e la trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati stessi. La prova della trasmissione è rappresentata dalla ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di

a cura di Paolo Filippi
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it

riscontro per il servizio Internet (Fisconline). La ricevuta non viene rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi, qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:

- mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro;
- codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso *file* avvenuto erroneamente più volte;
- *file* non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il *software* di controllo;
- mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati.

Tali circostanze sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

11 Le sanzioni

L'art. 21, del DL 78/2010, stabilisce il regime sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di omissione delle comunicazioni telematiche, ovvero, della loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri. In tali casi è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 11, del DLgs. 18.12.97 n. 471 (**da 258,00 a 2.065,00 euro**).

Appare, tuttavia, opportuno considerare che, entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione della comunicazione originaria, è possibile inviare una comunicazione sostitutiva di quella già trasmessa al fine di correggere eventuali errori e/o omissioni e, l'invio della comunicazione sostitutiva, entro il suddetto termine, non dà luogo all'applicazione di sanzioni. Scaduto il termine di 30 giorni è ammesso il **ravvedimento operoso**, di cui all'art. 13, del DLgs. 472/97 e resta, in ogni caso, ammessa, la definizione agevolata con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo, ex art. 16, co. 3, del DLgs. 18.12.97 n. 472.